

Con deliberazione n. 274 del 20.03.2008 di approvazione dell'Atto Aziendale è stata formalmente istituita la Struttura Semplice a valenza Dipartimentale (SSD) denominata "Affari Legali" in staff alla Direzione Aziendale con la finalità di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della ASL n. 8 di Cagliari.

La SSD "Affari Legali" è costituita da Avvocati iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo Ordinario degli Avvocati di Cagliari ai sensi dell'art. 3, 4° comma, lett. B) del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 (L.P.F.) e da personale amministrativo e di supporto.

Fra gli Avvocati della Struttura non vi è alcun rapporto di subordinazione gerarchica né di gerarchia funzionale né vi è fra questi ed i Dirigenti amministrativi dell'Ente.

ART. 2 Funzioni contenziose

Compito principale degli Affari legali è quello di provvedere alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio della ASL n. 8 nelle controversie amministrative, civili, penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), tributarie nonché innanzi a Collegi Arbitrali, tanto nelle cause attive che passive.

Oltre alla rappresentanza in giudizio, gli Affari Legali svolgono ogni altra attività di carattere stragiudiziale strettamente inerente al contenzioso, in essere o potenziale, compresa l'attività di recupero dei crediti vantati a vario titolo dall'Ente.

I criteri generali di assegnazione e ripartizione fra gli avvocati dirigenti degli affari contenziosi sono quelli previsti nel documento allegato n. 1 al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 Funzioni consultive

Oltre all'attività giudiziale, gli Avvocati svolgono anche attività di consulenza legale attraverso pareri scritti, purchè connotati da aspetti giuridicamente rilevanti, sulle questioni ad essi sottoposti dalla Direzione Aziendale ovvero dai Dirigenti responsabili delle strutture

Aziendali fermo restando a carico degli stessi l'istruttoria amministrativa e la responsabilità del procedimento.

I pareri sono predisposti e sottoscritti dagli Avvocati interni i quali, compatibilmente con le loro incombenze prioritarie di natura giudiziale, forniscono anche assistenza legale per le vie brevi ed informalmente in tutti i casi in cui non sia richiesto il rilascio di un parere scritto.

I criteri generali di assegnazione e ripartizione fra gli avvocati dirigenti degli affari non contenziosi sono quelli previsti nel documento allegato n. 2 al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 4 Orario di lavoro degli avvocati

La rilevazione delle presenze degli avvocati dell'ente non è subordinata all'utilizzo obbligatorio del badge magnetico né a preventiva comunicazione.

Nel rispetto della vigente legislazione professionale e della costante giurisprudenza è consentito, in alternativa al sistema automatico di rilevazione, l'utilizzo di apposite attestazioni quotidiane o settimanali, tali da non produrre limitazioni al profilo dell'autonomia professionale degli avvocati dell'ente.

ART. 5 Incarichi esterni

L'incarico di rappresentare, difendere ed assistere in giudizio l'Ente può essere conferito con delibera motivata ad avvocati esterni, nei giudizi che si svolgono innanzi alle Magistrature superiori, in mancanza di avvocati interni abilitati al relativo patrocinio, e in ogni caso in cui si presenti inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte degli Avvocati interni ovvero se ne manifesti l'esigenza a causa del carico di lavoro affidato ad ognuno di essi.

ART. 6 Rapporto degli Affari Legali con i servizi aziendali.

I Responsabili dei servizi Aziendali hanno l'obbligo, su richiesta e nei tempi indicati dagli avvocati addetti agli Affari legali, di comunicare quanto di loro conoscenza e di rimettere alla struttura tutti gli atti, documenti e relazioni necessari per l'impostazione e la condotta delle liti

e per la stesura dei pareri.

ART. 7 Pratica professionale

Presso la SSD Affari Legali può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la ASL n. 8 di Cagliari, né alcun diritto all'assunzione alle dipendenze della medesima, né oneri economici diretti o indiretti e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi agli esami di Stato.

Per poter accedere all'esercizio della pratica forense presso gli Affari Legali occorre presentare istanza entro e non oltre la data del 30 Settembre di ogni anno, indirizzata ai Dirigenti Avvocati ai quali spetta la scelta dei praticanti.

ART. 8 Compensi professionali

Agli Avvocati della struttura SSD affari legali sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale sulla base della disciplina prevista dall'art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 11.08.2014, n.114 nei casi di:

- a) sentenze favorevoli, anche non definitive, con recupero delle spese legali a carico delle controparti;
- b) in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'amministrazione.

Per sentenze favorevoli si intendono quelle ove le domande ed eccezioni dell'Ente siano state totalmente o parzialmente accolte. Vengono equiparate alle sentenze le transazioni concordate in corso di causa, favorevoli all'Azienda, con rinuncia a qualunque azione della controparte.

Per sentenze devono intendersi inoltre tutti i provvedimenti giudiziari comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii (giudice civile, penale,

amministrativo, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia, in via provvisoria o definitiva.

Sono considerate favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze di giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità o l'irricevibilità del ricorso, rinuncia al ricorso o gli atti del giudizio, sentenze di perenzione, cessazione della materia del contendere, mancata comparizione delle parti all'udienza per definizione stragiudiziale della causa).

I compensi spettano anche per la partecipazione agli incontri di mediazione, nei casi in cui sia obbligatoria la presenza del legale secondo il regolamento dell'Organismo di mediazione.

ART. 9 Spese compensate

Sono dovute agli Avvocati della SSD le competenze professionali in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese così come previsto dall'art. 9, 6° comma del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 11.08.2014, n.114, secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ed alle eventuali successive variazioni che verranno adottate con futuri provvedimenti e nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio appositamente previsto dall'Amministrazione.

Nel caso di pronunciata compensazione integrale delle spese di cui al precedente comma gli Avvocati della SSD in relazione all'attività professionale effettivamente compiuta e documentata redigono una parcella comprensiva dei compensi professionali con applicazione delle tariffe professionali vigenti ridotte del 50%, al netto della trattenuta del 5%.

In applicazione del comma 7, articolo 9, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 11.08.2014, n.114, i compensi professionali di cui al comma 1 e al comma 5 del presente articolo possono essere corrisposti in modo da attribuire agli

Avvocati della SSD una somma non superiore al trattamento economico complessivo annuo di ognuno.

ART. 10 Criteri di riparto dei compensi professionali

Nell'ipotesi in cui l'attività professionale venga svolta dal dirigente in mandato congiunto con un collaboratore i compensi sono ripartiti nella misura del 60% a favore del dirigente e del 40% a favore del collaboratore, salvo diversa previsione nella comunicazione del dirigente ai servizi bilancio e personale.

A mente dell'art. 9, 5° comma, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 11.08.2014, n. 114, i compensi professionali comunque dovuti sono riconosciuti agli Avvocati assegnatari del contenzioso, sulla base del rendimento individuale di ciascuno nella gestione della causa, determinabile in relazione alla:

- a) partecipazione alla redazione degli atti processuali ed a tutta l'attività istruttoria, giudiziale e stragiudiziale, ivi compresi gli adempimenti relativi ai procedimenti di mediazione.
- b) puntualità e tempestività negli adempimenti giudiziali e stragiudiziali;
- c) costante ed assidua presenza giornaliera in servizio.

ART. 11 Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

A mente dell'art. 9, 5° comma del D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito in legge dalla L. 11.08.2014 n. 114, l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi rientra nell'ambito della competenza e delle prerogative dei Dirigenti Avvocati, i quali potranno avvalersi della collaborazione degli avvocati della struttura, individuandoli sulla base della specializzazione professionale di ognuno e della relativa esperienza.

ART. 12 Corresponsione dei compensi professionali

Dalle somme per i compensi professionali a qualunque titolo riconosciute sono detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL n. 8 di Cagliari che vengono

forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali. Agli Avvocati viene, pertanto, riconosciuta una quota sui compensi (diritti, onorari e spese forfettarie) da corrispondere in misura pari al 95.% al lordo degli oneri riflessi.

Nell'ipotesi in cui l'attività professionale venga svolta in procura congiunta con un avvocato collaboratore, i compensi (diritti, onorari e spese forfettarie) saranno corrisposti agli avvocati dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'Azienda.

ART. 13 Procedimento di liquidazione

Il procedimento di liquidazione si articola nelle seguenti fasi:

- a) in caso di compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli, anche non definitive, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, comunicazione da parte del Dirigente Avvocato al Servizio Bilancio dell'esito favorevole della lite con trasmissione del provvedimento nel quale vengono specificate le somme spettanti quali compensi professionali e contestuale indicazione delle somme da incassare a tale titolo;
- b) Nel caso di pronunciata compensazione integrale delle spese, comunicazione da parte del Dirigente Avvocato al Servizio Bilancio dell'esito favorevole della lite con trasmissione del relativo provvedimento accompagnato dalla notula analitica, firmata dagli avvocati costituiti in giudizio, delle competenze professionali redatta in conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento;
- c) adozione, a cura del Responsabile del Servizio Bilancio, della determinazione di spesa per il pagamento in favore del Dirigente avvocato delle competenze professionali di cui al presente Regolamento;
- d) trasmissione della determinazione di spesa al Servizio del Personale per la contabilizzazione in busta paga dei compensi professionali.

I compensi di spettanza del Dirigente Avvocato devono essere corrisposti non oltre il mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione dell'esito favorevole della lite.

Il presente allegato è composto di n° 6 fogli.

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1854 DEL 15 DIC. 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dot. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dot. Ugo Bordini)
IL DIRETTORE GENERALE (Dot. Emilio Simeone)